



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N° 65/2017

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

*Vista la domanda presentata il 23/02/2017 prot. 2467 dal Sig. **PARRINI Riccardo** nato a **Piombino** il **14/09/1963** residente a **Piombino Loc. Fiorentina, 29** - Cap **57025** Cod. Fiscale **PRRRCR63P14G6870** in qualità di **rappresentante della Ditta "ETABETA" s.n.c.** con sede in **Piombino, Via Costa n° 1** Partita IVA **00878270495**;*

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2016;

SI CONCEDE

*l'occupazione di mq. **1,10** (ml. **1,40 X 0,50; 0,90 X 0,45**) di suolo pubblico posto in **Marina di Campo, Via Roma** per la durata di **209** giorni a decorrere dal **20/03/2017** al **14/10/2017** - Categoria **prima** per la seguente destinazione: **n. 2 stand espositivi per articoli inerenti l'attività commerciale.***

Alle seguenti condizioni:

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Sede, lì 15 marzo 2017

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
Dr. Stefano Servidei